

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 109 del 09/06/2004**

Deliberazione n. 109 del 09/06/2004 legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.3.5

Contrasta con il combinato disposto degli artt. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e 62, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., - anche alla luce delle determinazioni di quest'Autorità n. 18/2001 e 30/2002 - nonché con l'art. 17, comma 4, della medesima legge quadro il conferimento a professionisti esterni di incarichi professionali (nel caso di specie consulenza professionale all'ufficio tecnico comunale e direzione lavori) senza: a) dare "adeguata pubblicità" dell'esigenza di acquisire la prestazione professionale, ossia una pubblicità idonea allo scopo di raggiungere la più ampia sfera relativa di potenziali professionisti interessati all'affidamento, in relazione all'entità ed all'importanza dell'incarico; b) fornire, da parte del responsabile del procedimento, alcuna indicazione circa la necessità di affidamento dell'incarico a professionista esterno; c) indicare nell'avviso di selezione l'importo stimato della prestazione professionale.